



## **COMUNE DI PRAMOLLO**

*Città Metropolitana di Torino*

*Cod. fisc. e part. IVA 01717670010*

*tel. e fax 0121-58619 e-mail [pramollo@ruparpiemonte.it](mailto:pramollo@ruparpiemonte.it)*

**N. 8                    prot 1376**

**30 Aprile 2019**

### **ORDINANZA DI REVOCA DELLE ORDINANZE N. 4 DEL 24 APRILE 2019 E N. 6 DEL 26 APRILE 2019.**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che nel pomeriggio del giorno 24 aprile 2019 sulla strada comunale che conduce alla Borgata Ruata in corrispondenza degli attraversamenti sul Rivo Ruata e sul Rivo di Mezzo si verificava un evento franoso che trasportava materiali e detriti sulla strada stessa rendendo pericoloso il transito a veicoli e persone;

PREMESSO che in data 24 aprile 2019 con ordinanza nr. 4 il Sindaco disponeva la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dagli eventi, anche a seguito dei sopraluoghi effettuati congiuntamente con il dott. Geologo Francesco Peres;

PREMESSO che nel corso della serata del 24 aprile 2019 e nella notte tra il 24 ed il 25 aprile 2019 e durante le prime ore del mattino del 25 aprile 2019, il ruscellamento diffuso delle portate meteoriche alimentate dalle piogge in corso, ha favorito ulteriori distacchi di materiali instabili dalle superfici di scivolamento;

PREMESSO che dai sopraluoghi effettuati dal dott. Geologo Francesco Peres in data 24 e 25 aprile 2019, e dalla relazione dallo stesso redatta, emergeva la necessità di mantenere la chiusura della strada comunale fino all'esecuzione dei lavori necessari per la messa in sicurezza della zona interessata;

DATO ATTO che in data 26/04/2019 con ordinanza nr. 6, a seguito del verbale di sopraluogo del 26 aprile 2019 eseguito dal dott. Geologo Francesco Peres ed i funzionari-tecnici incaricati dalla Regione Piemonte - Servizio Pronto Intervento, nelle persone dei Dott.ri Andrea Bertea e Vittorio Giraud, oltre al Sindaco, come da relativo verbale (ns prot. 1349 del 26/04/2019), veniva revocata parzialmente la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dagli eventi, consentendo il passaggio con senso unico alternato a mezzi e persone nelle fasce orarie stabilite (dalle ore 5.00 alle ore 8.30 - dalle ore 11.30 alle ore 15.00 - dalle ore 16.45 alle ore 17.30 - dalle ore 18.30 alle 24.00) garantendo il presidio diurno e l'illuminazione notturna –senza presidio;

DATO ATTO che in data 29/04/2019 con ordinanza nr. 7, sono stati affidati i lavori di sistemazione della strada che conduce alla borgata Ruata alla ditta Demolizioni Bounous di Bounous Alberto”, nel rispetto delle direttive impartite dal Geol. Francesco Peres della Geolpi Consulting;

DATO ATTO che la strada interessata dal dissesto è l'unica via di collegamento ed accesso con la Borgata Ruata, che si trova a monte, che rappresenta il maggiore nucleo abitato del Comune di Pramollo con la presenza di attività commerciali e di ristorazione;

ATTESO che in data 30/04/2019 si sono conclusi i lavori di disaggio a monte della frana del pietrame, mentre proseguono i lavori rimozione della massa rocciosa di risulta della frana;

RICHIAMATA la precedente ordinanza nr. 6 del 26/04/2019 con la quale si individuano delle fasce orarie durante le quali è possibile la circolazione a tutte le categorie di utenti;

CONSIDERATO che in data odierna è stato effettuato sopralluogo da parte del Direttore Lavori Geol. Francesco Peres della Geoalpi Consulting che tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ha comunicato la cessazione dello stato di emergenza;

ATTESO che vi è l'intenzione di procedere alla revoca delle proprie precedenti ordinanze n. 4 del 24 Aprile 2019 e n. 6 del 26 Aprile 2019 regolamentando il traffico qualora necessario e solo per il tempo strettamente necessario durante l'esecuzione di apposite lavorazioni;

RITENUTO pertanto di procedere alla revoca delle proprie precedenti n. 4 del 24 Aprile 2019 e n. 6 del 26 Aprile 2019;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

DATO ATTO che con nota prot. n. 1375 del 30/04/2019 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a seguito di delega ai sensi della legge 13 giugno 1991, n. 190;

## **ORDINA**

**DI REVOCARE LE PRECEDENTI ORDINANZE N. 4 DEL 24 APRILE 2019 E N. 6 DEL 26 APRILE 2019 CON DECORRENZA DALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 30/04/2019.**

## **SI COMUNICHI**

- mediante pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’ente;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

## **AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio tecnico sig. Renzo Costantin;
- che ai sensi dell’articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

f.to in originale  
IL SINDACO  
(COSTANTIN Renzo)